

La Corte di Appello di Genova

Sez. II penale

In nome del popolo Italiano

Alla pubblica udienza del 9.10.2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

Sentenza

v. gli artt. 591, 592, 605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 14.12.2007 nei confronti di

Arculeo Carlo, Bonechi Duccio, Caffagnini Stefano, Ceci Domenico, Cuccomarino Carlo, Cugnaschi Marina, Dammicco Paolo, Da Re Federico, D'Avanzo Filippo, De Andrade Araujo Fabricio, Degl'Innocenti Mauro, Di Pietro Angelo, Fiandra Antonio, Finotti Luca, Firouzi Tabar Omid, Funaro Alberto, Monai Massimiliano, Morasca Ines, Puglisi Francesco, Putzolu Paolo, Sanna Nadia, Toto Francesco, Ursino Dario, Valguarnera Antonino e Vecchi Vincenzo appellata dai medesimi , ad eccezione di Dammicco e Sanna, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale

dichiara

inammissibile l'appello del Procuratore Generale in quanto tardivo

dichiara

con riguardo alla posizione di Bonechi Duccio la nullità dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova

per

Arculeo Carlo dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1, 2 e 4 in quanto estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per il restante reato aumenta la pena ad anni otto di reclusione

per

Caffagnini Stefano lo assolve dal reato di cui al capo 55 n. 2, come diversamente qualificato dal Tribunale, per non avere commesso il fatto, dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 55 n. 1, come diversamente qualificato dal Tribunale, e dal reato di cui al capo 56, per le condotte non scriminate ex art. 4 D. L. ~~to~~ 288/44 per essere estinti per intervenuta prescrizione

per

Ceci Domenico dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo 55 n. 1 e 2, come diversamente qualificati dal Tribunale, in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Cuccomarino Carlo dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui capi 12 nn 2 e 3 come diversamente qualificati dal Tribunale e 13 in quanto estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per il restante reato aumenta la pena ad anni otto di reclusione

per

Cugnaschi Marina dichiara non doversi procedere in ordine al capo 18 in quanto estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per i restanti reati aumenta la pena ad anni dodici mesi tre di reclusione

per

Dammico Paolo dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 26 n. 3, come diversamente qualificato dal Tribunale, e 27 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Da Re Federico dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 55 n. 1, 2 e 3 , come diversamente qualificati dal Tribunale, 56 e 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

D'Avanzo Filippo dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo 55 come diversamente qualificato dal Tribunale, al capo 56 per le condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L. ~~le~~ 288/44, al capo 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

De Andrade Araujo Fabricio dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo 55 n, 1, 2, 3 e 4, come diversamente qualificato dal Tribunale, al capo 56 per le condotte non scriminate ai senti dell'art. 4 D. L. ~~le~~ 288/44, al capo 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Degli Innocenti Mauro lo assolve dal reato di cui al capo 29 n. 1 per non avere commesso il fatto e dal reato di cui al capo 29 n. 3 perché il fatto non sussiste

per

Di Pietro Angelo dichiara non doversi procedere in ordine al capo 55 come diversamente qualificato dal Tribunale, al capo 56 per le condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L. ~~le~~ 288/44, ed in ordine al il capo 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Fiandra Antonio lo assolve dal reato di cui al capo 55 n. 2, come diversamente qualificato dal Tribunale, per non avere commesso il fatto;

dichiara non doversi procedere in ordine al capo 56, per le condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L. ~~le~~ 288/44, in quanto estinto per intervenuta prescrizione

per

Finotti Luca dichiara non doversi procedere in ordine al capo 32 nn. 1, 2, 3 e 4 qualificati come danneggiamento aggravato dal Tribunale, 33 limitatamente alle condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L. ~~le~~ 288/44, 40 e 41 in quanto estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

lo dichiara colpevole dei reati di cui ai capi 35, 36 e 37 e, ritenuta la continuazione con i restanti reati, lo condanna alla pena di anni dieci mesi nove di reclusione

per

Firouzi Tabar Omid dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 55, come diversamente qualificato dal Tribunale, 56 e 57, per le condotte non scriminate ex art. 4 D. L. ~~le~~ 288/44, in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Funaro Alberto dichiara non doversi procedere in ordine al capo 43 in quanto estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per il restante reato aumenta la pena ad anni dieci di reclusione

per

Monai Massimiliano dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 62 e 63 in quanto estinti per prescrizione

per

Morasca Ines dichiara non doversi procedere in ordine al capo 65 in quanto estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per i restanti reati aumenta la pena ad anni sei mesi sei di reclusione

per

Puglisi Francesco dichiara non doversi procedere in ordine al capo 48 nn. 1, 2 e 3 qualificati come danneggiamento aggravato dal Tribunale e 49 limitatamente alle condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L. *le* 288/44 in quanto estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena;

per i restanti reati aumenta la pena ad anni quindici di reclusione

per

Putzolu Paolo dichiara non doversi procedere in ordine al capo 55 come diversamente qualificato dal Tribunale, al capo 56 per le condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L. *le* 288/44, per il capo 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Toto Francesco dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo 55 n. 3, come diversamente qualificato dal Tribunale, 56 e 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Ursino Dario dichiara non doversi procedere in ordine al capo 65 in quanto estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per il restante reato aumenta la pena ad anni sette di reclusione

per

Valguarnera Antonino dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1, 2, 4 ed 11 in quanto estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per il restante reato aumenta la pena ad anni otto di reclusione

per

Vecchi Vincenzo dichiara non doversi procedere in ordine al capo 18 in quanto estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

dichiara il medesimo colpevole del reato di rapina ascritto al capo 23 e ritenuta la continuazione con i restanti reati aumenta la pena ad anni tredici mesi tre di reclusione.

per Fiandra e Caffagnini esclude le statuizioni civili a favore del Ministero della Difesa.

Conferma nel resto e condanna

Arculeo, Cuccomarino, Cugnaschi, Finotti, Funaro, Morasca, Puglisi, Ursino, Valguarnera e Vecchi al pagamento in solido delle spese del presente grado del giudizio

gli imputati Monai e Finotti alla rifusione delle spese sostenute, per assistenza e rappresentanza, dalla parte civile Cavataio Filippo che liquida in euro 4.000 oltre Iva e Cpa

gli imputati Cuccomarino, Cugnaschi, Vecchi alla rifusione delle spese sostenute, per assistenza e rappresentanza, dalla parte civile Banca Carige che liquida in euro 5.000 oltre Iva e Cpa

gli imputati

Ceci alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti della parte civile Ministero della Difesa che liquida in euro 1500 oltre Iva e Cpa

Caffagnini, Fiandra, Funaro, Morasca, Ursino, Vecchi in solido fra loro alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno che liquida in euro 3500 oltre Iva e Cpa


Cugnaschi alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti delle parti civili Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni e Ministero della Giustizia che liquida in euro 4000 oltre Iva e Cpa
Cuccomarino, Da Re, D'Avanzo, De Andrade, Di Pietro, Finotti, Monai, Puglisi, Putzolu in solido fra loro alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni e Ministero della Difesa che liquida in euro 5000 oltre Iva e Cpa

V. l'art. 544 c. 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Genova 9.10.2009

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Di Pietro', written over the typed text 'Il Presidente'.